REGOLAMENTO (CEE) N. 2932/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2177/92 recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1788/93 [4], ha stabilito, in particolare, le condizioni per l'approvvigionamento dell'isola di Madera in zucchero ; che tali condizioni contemplano la concessione di un aiuto per l'approvvigionamento di zucchero bianco di origine comunitaria prodotto nel quadro delle quote ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 [6] ;

considerando che la condizione suddetta relativa all'origine rende aleatorio l'approvvigionamento di Madera in quanto esso dipende, date le tradizionali correnti di scambio tra il Portogallo continentale e quest'isola, soprattutto dalla disponibilità di zucchero greggio dei dipartimenti francesi d'oltremare, raffinato in zucchero bianco nelle raffinerie portoghesi ; che per agevolare l'approvvigionamento di Madera è opportuno estendere il beneficio dell'aiuto all'approvvigionamento in zucchero bianco che si trova in libera pratica nelle regioni della Comunità diverse da Madera ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, le spedizioni a destinazione di Madera di cui al primo comma possono consistere anche, e alle stesse condizioni, in zucchero bianco che si trovi in libera pratica nelle altre regioni della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 71.
[4] GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 14.
[5] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[6] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.